



# **COMUNE DI BARLETTA**

Medaglia d'oro al Valor Militare e al Merito Civile  
CITTA' DELLA DISFIDA

**REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE, IL  
FUNZIONAMENTO E LA COMPOSIZIONE DELLA  
COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO  
INTEGRATA V. A. S.**



# COMUNE DI BARLETTA

Medaglia d'oro al Valor Militare e al Merito Civile  
CITTA' DELLA DISFIDA

## INDICE

<b>Articolo 1</b>	Istituzione
<b>Articolo 2</b>	Competenze
<b>Articolo 3</b>	Composizione
<b>Articolo 4</b>	Nomina e durata
<b>Articolo 5</b>	Casi di incompatibilità, conflitto di interessi e astensione
<b>Articolo 6</b>	Decorrenza e revoca
<b>Articolo 7</b>	Funzionamento della Commissione
<b>Articolo 8</b>	Funzioni del Responsabile AP
<b>Articolo 9</b>	Termini per l'espressione del parere
<b>Articolo 10</b>	Rimborso spese
<b>Articolo 11</b>	Rapporto semestrale
<b>Articolo 12</b>	Rinvio



# COMUNE DI BARLETTA

Medaglia d'oro al Valor Militare e al Merito Civile  
CITTA' DELLA DISFIDA

## Articolo 1 – Istituzione

1. Il presente regolamento disciplina la formazione, il funzionamento e la composizione della Commissione Locale per il Paesaggio Integrata che svolge le proprie funzioni nell'ambito territoriale del Comune di Barletta.

2. Ai sensi dell'art. 148 del D.Lgs. n. 42/2004 "*Codice dei beni culturali e del paesaggio*" (di seguito denominato "*Codice*") e ss.mm.ii., dell'art. 8 della L.R. Puglia n. 20/2009 "*Norme per la pianificazione paesaggistica*" e ss.mm.ii., in particolare per come espressamente modificata dalla L.R. n.19/2015 nonché dalla L.R. n. 28/2016 e sulla base dei criteri definiti nell'Allegato A) della deliberazione della Giunta Regionale 24 novembre 2009 n. 2273 "*Criteri per la verifica della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica per l'esercizio delle funzioni paesaggistiche*", nonché della L.R. n. 44 del 14.12.2012 "*Disciplina regionale in materia di Valutazione Ambientale Strategica*" e ss.mm.ii. ed il Regolamento regionale n. 18/2013 e della L.R. n.19 del 19.07.2013 "*Norme in materia di riordino degli organismi collegiali operanti a livello tecnico-amministrativo e consultivo e di semplificazione dei procedimenti amministrativi*", è istituita la "Commissione Locale per il Paesaggio Integrata" dal componente aggiuntivo, esperto in materia di Valutazione Ambientale Strategica di piani e programmi e di compatibilità al P.A.I., del Comune di Barletta (di seguito denominata "*Commissione*").

## Articolo 2 – Competenze

1. La Commissione è un organo collegiale tecnico-consultivo che esprime, nel termine perentorio di 20 giorni dalla richiesta di prima convocazione, pareri obbligatori non vincolanti in relazione ai procedimenti autorizzativi indicati nel PPTR ovvero autorizzazioni, accertamenti e pareri delegati agli enti competenti, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 20/09 e ss.mm.ii., per ogni tipologia d'intervento di natura pubblica o privata, ad eccezione dell'accertamento di compatibilità di cui agli articoli 167 e 181 del D.Lgs. 42/04 e ss.mm.ii., del parere ex articolo 32 della L. 47/85 e delle autorizzazioni (art. 90 delle NTA del PPTR) e accertamenti di compatibilità paesaggistica (art. 91 delle NTA del PPTR) per gli interventi ed opere di lieve entità soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato di cui al D.P.R. n. 31 del 13 febbraio 2017.

2. Con riferimento all'esercizio della propria competenza tecnico-scientifica, i pareri riguardano esclusivamente le valutazioni in ordine alla compatibilità paesaggistica, con esclusione delle valutazioni di carattere urbanistico ed edilizio.

3. La Commissione, inoltre, previa convocazione del componente aggiuntivo esperto in materia di VAS e di compatibilità al P.A.I, fornisce supporto nell'ambito delle competenze delegate ai Comuni per l'espletamento dei procedimenti di:



# COMUNE DI BARLETTA

Medaglia d'oro al Valor Militare e al Merito Civile  
CITTA' DELLA DISFIDA

- verifica di assoggettabilità V.A.S. (Valutazione Ambientale Strategica) di cui all'art. 8 della legge regionale n. 44/2012 per i piani o programmi approvati in via definitiva nonché per l'espletamento dei procedimenti di VAS di cui agli articoli 9 e seguenti della citata norma;
- espressione dei pareri tecnici in materia di P.A.I., di cui all'art. 4 della L.R. n. 19 del 19.07.2013.

## Articolo 3 – Composizione

1. La Commissione è composta da **cinque componenti** scelti tra figure professionali esterne all'Amministrazione comunale, selezionate a seguito di avviso pubblico, in possesso di diploma di laurea specialistica ed esperienza almeno biennale (nell'ambito della libera professione o in qualità di dipendenti pubblici) in materie attinenti alla tutela paesaggistica, alla storia dell'arte e dell'architettura, alla pianificazione territoriale, all'archeologia e alle scienze geologiche, agrarie o forestali. La Commissione includerà tra i componenti, una figura professionale priva di titolo di studio universitario, purché sia documentata l'esperienza almeno quinquennale in predette materie e sia iscritta ad un albo professionale conformemente a quanto disciplinato al comma 2 dell'art 8 della L.R. 20/2009 e ss. mm. ii.; oltre ad un **sesto componente aggiuntivo**, laureato in Ingegneria o Architettura, esperto in materia di V.A.S.

2. La Commissione deve comprendere la pluralità delle competenze previste dal comma precedente e, pertanto, deve essere costituita da:

- un esperto con competenze inerenti la tutela paesaggistica, la storia dell'arte e l'architettura;
- un esperto con competenze inerenti la pianificazione territoriale;
- un esperto con competenze inerenti le discipline delle scienze della terra (con particolare riguardo alle geologia e geomorfologia);
- un esperto con competenze inerenti all'archeologia anche in relazione alle ipotesi di cui all'art. 8, comma 2, lettera d) della L.R. n. 17 del 25 giugno 2013, che partecipa in via permanente alle sedute dell'organo consultivo;
- un esperto con competenze inerenti le discipline biologiche (con particolare riguardo alla botanica e all'ecologia), agrarie e forestali;
- un esperto con competenze inerenti le procedure di V.A.S. e valutazioni di coerenza al P.A.I. (componente integrativo).

3. Il possesso del titolo di studio e dell'esperienza richiesta, nonché gli ulteriori titoli professionali e formativi attinenti la tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici, dovranno risultare dal curriculum individuale da acquisire tramite procedura di evidenza pubblica.

4. I componenti della Commissione nella prima seduta di insediamento eleggono il Presidente e il Vicepresidente.

5. Alle riunioni della Commissione partecipa senza diritto di voto il Responsabile del procedimento dell'Autorizzazione Paesaggistica (di seguito Responsabile AP) o il Dirigente competente al rilascio del provvedimento paesaggistico, per relazionare sull'istruttoria delle pratiche.



# COMUNE DI BARLETTA

Medaglia d'oro al Valor Militare e al Merito Civile  
CITTA' DELLA DISFIDA

6. La Commissione è assistita da un Segretario con funzioni di supporto amministrativo, nominato dal Dirigente competente al rilascio del provvedimento paesaggistico con apposito atto di nomina. Il segretario provvede alla redazione del verbale della riunione della Commissione.

7. I pareri della Commissione sono resi noti al pubblico, in forma sommaria, tramite pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Barletta [www.comune.barletta.bt.it](http://www.comune.barletta.bt.it).

8. Sarà consentito a chiunque ne abbia diritto prendere visione o richiedere copia dei verbali della Commissione, nel rispetto della normativa vigente in materia di accesso agli atti.

## Articolo 4 – Nomina e durata

1. I componenti della Commissione L.P.I. sono individuati sulla base di un elenco/graduatoria di merito redatta a seguito di avviso pubblico da una commissione giudicatrice interna del Comune di Barletta.

2. I componenti sono nominati con provvedimento del Dirigente competente al rilascio del provvedimento paesaggistico.

3. Il provvedimento di nomina dei componenti della Commissione, con allegato la graduatoria di merito, verrà pubblicata nell'Albo Pretorio del Comune e sul sito internet [www.comune.barletta.bt.it](http://www.comune.barletta.bt.it)

4. Copia del provvedimento di nomina dei componenti e dei rispettivi curricula professionali verrà inserito sul sito web regionale [www.sit.puglia.com](http://www.sit.puglia.com).

5. 1. I componenti della Commissione Locale per il Paesaggio Integrata con il componente esperto in V.A.S. e in compatibilità P.A.I., ai sensi dell'art. 8 comma 4 della L.R. n. 20/2009, durano **in carica per un periodo non superiore a tre anni**, decorrente dalla data di esecutività del provvedimento di nomina, e possono parteciparvi per non più di una volta. Allo scadere del triennio essi decadono dall'incarico, ma continuano a svolgere le loro funzioni sino alla nomina del nuovo organo e comunque non oltre 60 giorni dalla decadenza, pena la nullità degli atti prodotti.

6. La selezione dei curricula raccolti con avviso pubblico resta in vigore per l'intero periodo di durata della Commissione e sarà utilizzata per eventuali sostituzioni dei componenti.

7. Qualora uno dei componenti, per qualsiasi motivo, cessi dalla carica prima della scadenza del mandato, si provvederà alla sua sostituzione, attingendo dalla graduatoria approvata, con apposita determinazione del Dirigente competente al rilascio del provvedimento paesaggistico. Il soggetto nominato in sostituzione del componente decaduto o dimissionario avrà lo stesso profilo professionale di e rimarrà in carica per il restante periodo di durata della Commissione.



# COMUNE DI BARLETTA

Medaglia d'oro al Valor Militare e al Merito Civile  
CITTA' DELLA DISFIDA

## Articolo 5 – Casi di incompatibilità, conflitto di interessi e astensione

1. La carica di componente della Commissione Locale per il Paesaggio Integrata è incompatibile con la carica di Sindaco, di componente della Giunta Comunale, di Consigliere Comunale del Comune di Barletta;

2. Sono parimenti incompatibili:

- i soggetti (amministratori e dipendenti con potere di rappresentanza) ai quali in rappresentanza di altri Enti, Organi o Istituti, è demandato un parere specifico e autonomo sulle materie attribuite per competenza alla Commissione;
- i soggetti in rapporto di dipendenza, continuativa o temporanea, con il Comune di Barletta o con Enti, Aziende e/o Società delle quali il Comune abbia quote di partecipazione a qualunque titolo;
- i soggetti che abbiano già preso parte in precedenza alla Commissione Locale per il Paesaggio Integrata del Comune di Barletta, come stabilito dall'art. 8 della L.R. 20/2009 e ss. mm. ii;

3. I componenti della Commissione Locale per il Paesaggio Integrata non possono essere contestualmente membri di qualunque Commissione del Comune di Barletta operante nel settore urbanistico edilizio, paesaggistico e ambientale.

4. Per tutta la durata del loro mandato, i membri della Commissione Locale per il Paesaggio Integrata, nonché i tecnici eventualmente ad essi legati in associazione professionale o in qualità di dipendenti o collaboratori, non possono svolgere incarichi professionali pubblici presso l'Amministrazione comunale delegata, fatta salva comunque la conclusione degli adempimenti riferiti ad eventuali incarichi assunti precedentemente alla nomina, previa espressa richiesta di autorizzazione. I membri della Commissione Locale per il Paesaggio Integrata, nonché i tecnici eventualmente ad essi legati in associazione professionale o in qualità di dipendenti o collaboratori, non possono altresì svolgere pratiche di competenza dello Sportello unico per l'Edilizia e dello Sportello per le attività produttive del Comune di Barletta che richiedono il preventivo rilascio di un qualsivoglia titolo autorizzativo paesaggistico.

5. Ai fini di cui ai commi precedenti i soggetti prescelti, prima dell'atto di nomina, dovranno dichiarare formalmente di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità previsti.

6. Nello svolgimento dell'attività presso la Commissione Locale per il Paesaggio Integrata i componenti si conformano alle norme di comportamento previste per i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, in particolare, si attengono al dovere di astensione nei casi disciplinati dall'articolo 7 del Regolamento recante "*Codice di comportamento dei dipendenti pubblici*" (D.P.R. n.62/2013). In particolare, devono astenersi dal partecipare all'esame, alla discussione ed alla votazione, a pena di invalidità delle decisioni assunte, quando:

- a) partecipino alla progettazione, anche parziale, dell'intervento, alla direzione lavori o in qualsiasi modo alla richiesta del titolo edilizio comunque denominato, oggetto di parere della Commissione;
- b) siano proprietari o possessori od usufruttuari o comunque titolari, in via esclusiva o in comunione con altri, di un diritto sull'immobile e comunque in qualsiasi altro caso tale da fargli trarre concreto e specifico vantaggio dall'intervento sottoposto all'esame della Commissione;



# COMUNE DI BARLETTA

Medaglia d'oro al Valor Militare e al Merito Civile  
CITTA' DELLA DISFIDA

c) siano aggiudicatari di un appalto per la realizzazione dell'opera oggetto di parere della Commissione.

7. L'obbligo di astensione di cui al comma precedente sussiste anche nelle ipotesi in cui le istanze siano state presentate da parenti od affini entro il secondo grado del componente della Commissione Locale per il Paesaggio Integrata, dal coniuge o dai conviventi, da professionisti che operano nello stesso studio o ad esso associati o, comunque, da persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale.

8. Qualora un componente della Commissione rilevi, anche solo mediante la lettura dell'ordine del giorno riportato nella convocazione, la propria incompatibilità rispetto ad una o più delle procedure all'esame della Commissione, deve far presente tale condizione al Presidente della Commissione o al Vicepresidente immediatamente prima che ne sia iniziato l'esame ed allontanarsi comunque dalla seduta della Commissione. Sull'astensione decide il Responsabile AP, sentito il Presidente della Commissione o il Vicepresidente. Dell'osservanza di tale prescrizione deve essere fatta menzione nel verbale.

## Articolo 6 – Decadenza e revoca

1. I componenti della Commissione decadono automaticamente dalla carica nel caso insorga una causa di incompatibilità di cui all'articolo 5, sopravvenuta successivamente alla nomina. In questo caso i componenti sono tenuti a comunicare immediatamente al Dirigente competente le incompatibilità sopravvenute, astenendosi dal partecipare a ulteriori sedute di Commissione.

2. I componenti della Commissione sono revocati qualora non rispettino gli obblighi di astensione, di cui all'articolo 5, o per altri gravi motivi inerenti lo svolgimento delle loro funzioni.

3. I componenti della Commissione decadono automaticamente dalla carica senza necessità di specifica determinazione se risultano assenti per più di tre riunioni consecutive della Commissione oppure per dieci riunioni anche non consecutive nel corso di un anno solare, salve comprovate ragioni opportunamente documentate. Resta comunque ferma la facoltà in capo al Dirigente responsabile di provvedere alla sostituzione del componente, anche nel caso in cui le assenze siano inferiori in numero a quanto indicato al capoverso che precede, ove l'assenza determini di fatto l'arresto del procedimento delle pratiche trattate.

4. Ricorrendo le situazioni di cui ai commi precedenti, la decadenza e la revoca devono essere determinate con provvedimento del Dirigente competente, sulla scorta della relazione del Responsabile AP, con contestuale nomina del sostituto che rimarrà in carica sino alla decorrenza del termine di validità della Commissione, ai sensi del precedente articolo 4.

5. I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone preventiva comunicazione scritta al Dirigente competente. Il Dirigente competente provvederà, entro 15 giorni dal ricevimento delle lettera di dimissioni, alla nomina del sostituto ai sensi del precedente articolo 4 che rimarrà in carica sino alla decorrenza del termine di validità della Commissione.



# COMUNE DI BARLETTA

Medaglia d'oro al Valor Militare e al Merito Civile  
CITTA' DELLA DISFIDA

## Articolo 7 – Funzionamento della Commissione

1. Nella valutazione dei progetti la Commissione adotta criteri di esame uniformi e trasparenti, che potranno essere esplicitati in apposito documento entro 30 giorni dall'insediamento della Commissione e che, comunque, non potranno derogare dalle disposizioni normative statali e regionali, dai regolamenti e dagli atti e strumenti afferenti la pianificazione paesaggistica vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva del territorio che guardi agli interventi proposti in relazione alla compatibilità con i valori paesaggistici riconosciuti e la congruità con i criteri di gestione del bene tutelato inserito nel proprio contesto.
2. Nel rispetto delle attribuzioni previste dalla legge e in relazione all'esercizio della propria competenza specifica, l'attività consultiva della Commissione si svolge mediante l'espressione di pareri obbligatori non vincolanti che vengono resi per le ipotesi previste espressamente dalla legge, nonché ogni qual volta il Responsabile del procedimento o il Dirigente competente cui è demandato il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica lo ritenga opportuno ovvero in situazioni di prevalente interesse per l'Amministrazione.
3. La Commissione si riunisce di norma, anche in via telematica, in sessione ordinaria, minimo ogni mese e, in sessione straordinaria, ogni qualvolta il Responsabile o il Dirigente competente lo ritenga necessario. La convocazione di norma resta condizionata, comunque, dall'effettiva disponibilità di pratiche istruite dall'ufficio e sottoposte obbligatoriamente a parere della Commissione ai sensi dell'art. 2, comma 1 del presente regolamento.
4. La Commissione è convocata dal Responsabile AP, sentito il Presidente, tramite posta elettronica certificata con almeno quattro giorni naturali e consecutivi di preavviso. In caso di motivata urgenza la convocazione può essere recapitata due giorni naturali e consecutivi prima della seduta per posta elettronica certificata.
5. La nota di convocazione deve indicare espressamente la data, l'ora e il luogo della riunione e ad essa deve essere allegato l'ordine del giorno della riunione stessa con l'elenco delle istanze da esaminare. Per ogni richiesta di AP da esaminare nella sessione sono indicati: il numero di protocollo, l'oggetto sintetico del progetto per come descritto dal titolare dell'istanza, i dati territoriali dell'area di intervento, nonché la documentazione tecnica in formato digitale ove disponibile.
6. L'elenco di cui al comma 5 è redatto a cura del Responsabile AP o di suo delegato sulla base dell'ordine cronologico di presentazione delle richieste di AP, salvo motivate urgenze.
7. I componenti della Commissione devono comunicare prima della seduta e con congruo anticipo la loro disponibilità a parteciparvi. In caso di impedimento devono comunicare l'assenza al Responsabile AP a mezzo PEC.
8. Le riunioni della Commissione non sono pubbliche.
9. Per la validità delle riunioni e dei pareri della Commissione è necessaria la presenza di almeno tre membri, di cui uno deve essere il Presidente ovvero il Vicepresidente. Inoltre, in relazione alle ipotesi di cui all'art. 8, comma 2, lettera d) della L.R. n. 17 del 25 giugno 2013, l'esperto con competenze inerenti all'archeologia partecipa in via permanente alle sedute dell'organo consultivo.





# COMUNE DI BARLETTA

Medaglia d'oro al Valor Militare e al Merito Civile  
CITTA' DELLA DISFIDA

**10.** Nei procedimenti relativi alla delega regionale per la V.A.S., le riunioni della Commissione non sono valide in caso di assenza del componente esperto in valutazioni ambientali.

**11.** Il Responsabile del procedimento o il Dirigente competente relaziona obbligatoriamente prima della espressione del parere della Commissione su ciascuna istanza posta all'ordine del giorno.

**12.** La Commissione, sulla base delle risultanze della relazione istruttoria del Responsabile del Procedimento, esprime i seguenti pareri:

- a) parere favorevole motivato;
- b) parere favorevole motivato con eventuali prescrizioni;
- c) parere contrario motivato.

**13.** I pareri della Commissione si intendono validamente assunti con il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto al voto. A parità di voto prevale quello del Presidente ovvero, in caso di assenza, del Vicepresidente. Nel voto non è ammessa l'astensione fatta eccezione per i casi di cui all'art. 5 del presente Regolamento.

**14.** La Commissione può inoltre (entro i termini consentiti dal procedimento):

- a) chiedere integrazioni documentali nei termini previsti dalla vigente normativa;
- b) convocare e sentire i richiedenti e/o i progettisti per l'illustrazione del progetto;
- c) effettuare un sopralluogo presso le aree oggetto di progetto previa formale richiesta avanzata nei confronti del progettista e/o del/ titolare/i della richiesta di AP.

**15.** Il termine perentorio di 20 giorni dalla data di convocazione per l'espressione del parere resta sospeso fino alla trasmissione della documentazione integrativa, ovvero agli esiti dell'eventuale sopralluogo o dei chiarimenti richiesti.

**16.** Qualunque sia l'esito del parere espresso dalla Commissione, il Segretario è tenuto ad apporre su ogni elaborato progettuale un timbro attestante l'avvenuto esame da parte della Commissione successivamente vidimato dal Presidente o, in sua vece, dal Vicepresidente.

**17.** Il Responsabile AP può prescindere dal parere della Commissione, ove obbligatoriamente previsto, solo nei casi di infruttuosa decorrenza del termine perentorio di 20 giorni dalla richiesta di espressione del parere, ovvero dalla data di convocazione della prima seduta prevista per l'esame dell'istanza presentata.

**18.** Sarà consentito a chiunque ne abbia diritto prendere visione o richiedere copia dei verbali della Commissione, nel rispetto della normativa vigente in materia di accesso agli atti.



# COMUNE DI BARLETTA

Medaglia d'oro al Valor Militare e al Merito Civile  
CITTA' DELLA DISFIDA

## **Articolo 8 – Funzioni del Responsabile Unico al rilascio di Autorizzazione Paesaggistica**

1. Il Responsabile AP è nominato con Decreto Sindacale, su proposta del Dirigente, e partecipa senza diritto di voto ai lavori della Commissione.
2. Il Responsabile AP deve essere, in ogni caso, soggetto diverso da quello a cui sono conferiti compiti, competenze e funzioni in materia di edilizia e urbanistica.
3. Il Responsabile AP cura l'istruttoria fino al rilascio del provvedimento finale. In particolare:
  - Per ciascuna istanza pervenuta di competenza della Commissione verifica la necessità dell'autorizzazione paesaggistica, la completezza della documentazione e valuta la compatibilità paesaggistica dell'intervento;
  - Redige l'ordine del giorno con l'elenco delle istanze da esaminare secondo quanto definito ai co. 5 e 6 dell'art. 7 del presente Regolamento;
  - Convoca la Commissione, nei tempi e nei modi stabiliti dai commi 3 e 4 dell'art. 7 del presente Regolamento, mediante apposita nota di convocazione redatta secondo quanto disposto dal co. 5 dell'articolo precedente;
  - Relaziona obbligatoriamente prima della espressione del parere della Commissione su ciascuna istanza posta all'ordine del giorno e rimette gli atti alla Commissione per l'acquisizione del parere obbligatorio non vincolante;
  - Acquisito il parere della Commissione trasmette, ove dovuto, alla Soprintendenza territorialmente competente la documentazione presentata dal richiedente, il parere della Commissione (che sia favorevole o negativo), la relazione tecnica illustrativa con proposta di provvedimento (indicando se si propone l'approvazione, l'approvazione con prescrizioni o il diniego al progetto) prevista dall'art. 146, co. 7 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii;
  - Comunica contestualmente al richiedente l'avvio del procedimento presso la Soprintendenza;
  - Preso atto dei pareri espressi, rilascia conforme provvedimento paesaggistico finale.
  - Redige annualmente atto di liquidazione in favore dei componenti della Commissione Locale del Paesaggio Integrata



# COMUNE DI BARLETTA

Medaglia d'oro al Valor Militare e al Merito Civile  
CITTA' DELLA DISFIDA

## Articolo 9 – Termini per l'espressione del parere

1. I pareri sulle domande di AP devono essere di norma espressi durante la seduta di esame ad eccezione dei casi complessi per i quali la Commissione deve comunque esprimersi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla richiesta, ovvero dalla data di prima convocazione della seduta prevista per l'esame dell'istanza presentata.
2. La Commissione deve esprimere il proprio parere, di cui all'art. 7 comma 11 del presente regolamento, almeno su tre istanze di AP tra quelle all'ordine del giorno per ogni seduta di esame, fatta salva la possibilità di ricorrere a quanto disciplinato al comma 13 del medesimo articolo.
3. Decorsi i termini di cui ai commi precedenti senza l'espressione del parere da parte della Commissione, il Responsabile AP procede in assenza di questo e formula una proposta motivata da allegare alla relazione tecnica illustrativa da trasmettere alla Soprintendenza territorialmente competente e/o alla Regione, nel rispetto delle disposizioni di cui alla L. 241/90 e ss.mm.ii.. Il Responsabile AP dovrà inoltre precisare l'assenza del parere della Commissione sia alla Soprintendenza e/o alla Regione, sia al Dirigente competente.
4. Qualora la Commissione esprima un parere con prescrizioni non sostanziali che comportino la necessità di adeguamento del progetto, compete al Responsabile AP verificare il rispetto di tali prescrizioni senza sottoporre nuovamente la pratica alla valutazione della Commissione stessa.
5. La richiesta di integrazioni e/o di rielaborazioni da parte della Commissione determina la sospensione dei termini, che riprendono a decorrere dalla data di protocollo delle integrazioni e/o rielaborazioni richieste sempre entro il limite massimo di 20 giorni dalla data di convocazione della prima seduta prevista per l'esame dell'istanza presentata.

## Articolo 10 – Rimborso spese

1. Ai componenti della Commissione spetta, a titolo di rimborso forfettario per la partecipazione alle riunioni, un gettone di presenza determinato nella ripartizione, in quota parte uguale tra tutti i componenti presenti, degli introiti derivanti dai versamenti dei diritti di segreteria delle pratiche di autorizzazione, stabiliti dall'Amministrazione Comunale e a carico del soggetto titolare della richiesta di parere:
  - Istruttoria/parere per rilascio di autorizzazione paesaggistica L.R. 20/2009 e ss.mm.ii. (€150,00);
  - Istruttoria/parere per rilascio dell'autorizzazione V.A.S. ex. art. 4 L.R. 44/2012 e ss.mm.ii. (€150,00);
  - Pareri tecnici art. 4, co.1, L.R. 19/2013 (€150,00).
2. Il gettone di presenza, onnicomprensivo di Irpef, Iva, spese di viaggio e qualsiasi altro tributo, tassa ed onere connesso, sarà corrisposto per la conclusione di una singola seduta di attività. La Commissione Locale per il Paesaggio Integrata potrà aggiornare le attività di una singola seduta di lavori in date diverse in ragione



# COMUNE DI BARLETTA

Medaglia d'oro al Valor Militare e al Merito Civile  
CITTA' DELLA DISFIDA

delle necessità di cui al precedente art. 7 co. 13, senza che ciò determini il diritto ad una maggiorazione del rimborso spese.

3. Una seduta si ritiene conclusa quando la Commissione esprime il parere conclusivo di cui all'art. 7 comma 11 su almeno tre pratiche inserite all'ordine del giorno.
4. Il gettone di presenza di cui ai commi precedenti, è determinato e corrisposto annualmente.
5. Al Responsabile AP non saranno corrisposte ulteriori competenze rispetto a quelle previste dalle disposizioni Comunali vigenti.

## Articolo 11 – Rapporto semestrale

1. Al termine di ogni semestre la Commissione potrà redigere un rapporto sulla propria attività.
2. Il rapporto di cui al comma 1 consentirà alla Commissione di formulare suggerimenti per il funzionamento della Commissione stessa in relazione alle difficoltà riscontrate formulando suggerimenti e/o proposte tese al superamento dei problemi, che dovranno essere chiaramente esplicitati.
3. Il rapporto è inviato al Dirigente del Settore e al Responsabile del procedimento AP.

## Articolo 12 – Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.